

Aggiornamento normativo

n. 496 / 2023

Banche, SIM, SGR e altri
intermediari finanziari

I. Normativa europea

- ✓ **IFR:** in consultazione i nuovi Orientamenti EBA in tema di verifica del capitale di gruppo

II. Normativa italiana

- ✓ **Prospetto informativo:** pubblicate le linee guida del COMI
- ✓ **Cartolarizzazioni:** Banca d'Italia pone in consultazione le modifiche alle disposizioni relative agli intermediari

Imprese di assicurazione

III. Normativa italiana

- ✓ **RUI:** IVASS pubblica il provvedimento di modifica del Regolamento 40 del 2018

Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari

I. Normativa europea

- ✓ **IFR: IN CONSULTAZIONE I NUOVI ORIENTAMENTI EBA IN TEMA DI VERIFICA DEL CAPITALE DI GRUPPO**

In data 25 luglio 2023, EBA ha posto in [consultazione](#) il progetto di Orientamenti ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2033 (IFR) in materia di verifica del capitale di gruppo per i gruppi di imprese di investimento (*group capital test* – GCT).

Gli Orientamenti sono strutturati come segue:

- la prima parte (sezione 4.1) fornisce un approccio semplificato e proporzionale applicabile a gruppi di imprese di investimento costituiti esclusivamente da imprese di investimento di piccole dimensioni e non complesse e imprese di servizi ausiliari;
- la seconda parte (Sezione 4.2) analizza le condizioni necessarie per considerare la struttura di un gruppo di imprese di investimento come "sufficientemente semplice", fornendo soglie quantitative (numero di imprese e di livelli nel gruppo, rilevanza del trasferimento di attività infragruppo) e criteri qualitativi (trasparenza della struttura proprietaria e degli accordi infra-gruppo) che l'Autorità nazionale competente (NCA) dovrebbe valutare prima di valutare l'uso della GCT;
- la terza parte (Sezione 4.3) esamina le condizioni per valutare la significatività dei rischi per i clienti o per il mercato derivanti dal gruppo di imprese di investimento nel suo complesso. Questa sezione introduce il rapporto tra i fondi propri calcolati in base al GCT e al consolidamento prudenziale ai sensi dell'articolo 7 dell'IFR. La stessa sezione prende in considerazione altri criteri, come la presenza nel gruppo di *clearing houses* o la presenza di procedimenti esecutivi nei confronti di imprese del gruppo;
- la quarta parte (sezione 4.4) stabilisce le ulteriori condizioni che le NCA devono valutare quando concedono l'autorizzazione a ridurre i requisiti di fondi propri ai sensi dell'articolo 8(4) dell'IFR, e chiarisce le nozioni di "fondi propri fittizi" e di "livello di prudenza soddisfacente";
- la quinta parte (sezione 4.5) elenca l'insieme minimo di informazioni che le NCA dovrebbero richiedere per valutare se un gruppo di imprese di investimento soddisfa i criteri di cui agli Orientamenti, e tiene conto del principio di proporzionalità per i gruppi costituiti da imprese di investimento e da imprese di servizi ausiliari di piccole dimensioni e non interconnesse.

Il termine ultimo per presentare osservazioni o commenti è fissato al 25 ottobre 2023.

II. Normativa italiana

✓ PROSPETTO INFORMATIVO: PUBBLICATE LE LINEE GUIDA DEL COMI

In data 26 luglio 2023, Consob ha pubblicato le nuove [linee guida](#) per la semplificazione dei prospetti informativi realizzate dal COMI, il Comitato degli operatori di mercato e degli investitori istituito dalla stessa Consob.

Le linee guida hanno ad oggetto i prospetti informativi di offerta al pubblico e di quotazione di azioni su mercati regolamentati redatti ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 (Regolamento Prospetto).

Nello specifico, le suddette linee guida raccolgono le *best practices* di mercato nella redazione dei prospetti informativi con l'obiettivo di semplificare e chiarire le informazioni nei prospetti informativi, standardizzandone il contenuto, ed allineandolo a quello utilizzato negli altri Paesi europei, in modo tale da facilitarne la comprensione, anche in sede di valutazione da parte della Consob.

✓ CARTOLARIZZAZIONI: BANCA D'ITALIA PONE IN CONSULTAZIONE LE MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERMEDIARI

In data 27 luglio 2023, Banca d'Italia ha posto in [consultazione](#) alcune proposte di modifica in materia di operazioni di cartolarizzazione alla:

- alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (Parte Seconda, Capitolo 6);
- alla Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 (Titolo IV, Capitolo 8);
- al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Titolo IV, Titolo I, Capitolo I, III e IV);
- al Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM (Parte Prima, Titolo I, Capitoli 1, 2 e 3 e Parte Prima, Titolo III, Capitolo I).

Le proposte di modifica riguardano principalmente:

- l'inclusione nelle disposizioni secondarie di banche, intermediari finanziari, SIM e gestori della comunicazione della Banca d'Italia del 21 dicembre 2022 contenente le indicazioni operative per procedere alle notifiche delle operazioni di cartolarizzazione alla Banca d'Italia (Comunicazione). Con l'occasione i contenuti della Comunicazione sono stati integrati per tenere conto anche della prassi applicativa;
- l'attuazione dell'art. 4-septies.2 TUF per specificare le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza della Banca d'Italia previsti dalla normativa primaria in relazione all'adempimento degli obblighi di cui al Regolamento (UE) 2017/2402 (Regolamento Cartolarizzazioni) in capo ai cedenti, prestatori originari e promotori, con particolare riferimento alle operazioni in cui il soggetto obbligato che rivesta uno di tali ruoli sia non vigilato (c.d. operazioni miste);
- l'estensione agli intermediari finanziari del trattamento prudenziale delle esposizioni verso cartolarizzazioni previsto per le banche dal vigente Regolamento (UE) 575/2013 (CRR).

Il termine ultimo per presentare commenti e osservazioni è fissato al 27 settembre 2023.

Imprese di assicurazione

III. Normativa italiana

✓ RUI: IVASS PUBBLICA IL PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO 40 DEL 2018

In data 25 luglio 2023, IVASS ha pubblicato il [Provvedimento n. 134 del 2023](#) che modifica il Regolamento IVASS n. 40 del 2 Agosto 2018, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (Disposizioni generali in materia di distribuzione) del Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 (CAP).

In particolare, le modifiche hanno principalmente ad oggetto:

- l'accesso degli operatori al nuovo portale web del Registro degli intermediari assicurativi (RUI);
- il perimetro dei soggetti abilitati a operare direttamente sul portale, che, in linea di continuità con quanto sino ad ora consentito, sono identificati negli intermediari persone fisiche e nei legali rappresentanti delle società iscritte nel RUI; nei legali rappresentanti dell'impresa di assicurazione, ad esempio per l'espletamento delle comunicazioni che ineriscono ai produttori diretti (iscritti nella sezione C del RUI), nonché nei rappresentanti generali (art. 23 CAP) o responsabili delle sedi secondarie (artt. 116-ter e 116-quinquies CAP) dei distributori abilitati a operare sul territorio italiano in regime di stabilimento. Si è prevista inoltre la possibilità che i legali rappresentanti, nonché i rappresentanti generali/responsabili delle sedi secondarie, una volta completata la procedura di accreditamento sul portale web del Registro, possano delegare a uno o più incaricati le attività di accesso e gestione della posizione;
- gli strumenti con cui i soggetti abilitati possono accedere, quali l'identità digitale (SPID), la carta nazionale dei servizi (CNS), la carta d'identità elettronica (CIE), rimettendo all'utente la scelta;
- la procedura per l'esame delle istanze e delle comunicazioni prive della firma elettronica, prevedendone l'automatica elaborazione da parte del sistema qualora siano soddisfatti gli specifici controlli in esso implementati, ovvero, la disamina dell'IVASS con apposita istruttoria nei casi di mancato soddisfacimento dei citati controlli;
- l'abrogazione del regime transitorio previsto per gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che, ai sensi dell'articolo 102 del Reg. n. 40/2018, sono stati temporaneamente allocati nella sezione A del Registro, in quanto il portale prevede l'implementazione della relativa sezione F.

Il Provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.